

DECRETO RETTORALE N. 3735

UFFICIO MODIFICHE DI STATUTO – REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEIO IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 – Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 – Riforma degli ordinamenti didattici universitari;
- Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, con il quale è stato emanato lo Statuto di autonomia dell'Università della Calabria, e successive modificazioni;
- Visto il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 – Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;
- Visto il decreto rettorale n. 629 del 23 febbraio 2004 con il quale è stato emanato il Regolamento didattico del Corso di Laurea Specialistica in Scienza dei Materiali (Classe 61/S);
- Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 – Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- Visti i decreti ministeriali 16 marzo 2007 relativi alla determinazione delle classi delle lauree e delle lauree magistrali;
- Visto il decreto direttoriale n. 61 del 10 giugno 2007 – Definizione dei requisiti di trasparenza e delle condizioni necessarie per una corretta comunicazione, rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati, relativamente alle caratteristiche dei corsi di studio attivati;
- Visto il D.M. 26 luglio 2007, n. 386, con il quale sono state emanate le linee guida per la progettazione dei nuovi ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, in applicazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
- Visto il D.M. n. 544 del 31 ottobre 2007 – Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007, delle condizioni e criteri per il loro inserimento nella Banca dati dell'offerta formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e sia per le classi di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
- Visto il decreto rettorale n. 1465 del 22 maggio 2008 con il quale è stato emanato il Regolamento Didattico di Ateneo, in applicazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
- Visto il decreto rettorale n. 1241 del 14 maggio 2009 con il quale si è proceduto alla trasformazione del Corso di Laurea Specialistica in Scienza dei Materiali (Classe 61/S) in Corso di Laurea Magistrale in Scienza e Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali (LM-53) ai sensi del D.M. 270/2004;
- Visto il verbale del 16 settembre 2009 con il quale il Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali ha espresso parere favorevole sulle modifiche al Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienza dei Materiali Innovativi e Funzionali (LM-53), proposte dal Corso di studio;
- Visto il verbale n. 1 del 23 novembre 2009 con il quale il Senato Accademico ha approvato le modifiche al predetto Regolamento;

DECRETA

Il D.R. n. 770 del 20 marzo 2003 è così modificato:

DECRETO RETTORALE N. 3735

Art. 1 – Valore ed efficacia del Regolamento didattico del corso di Laurea Magistrale in Scienza e Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali

1. Il presente regolamento, deliberato dal Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali del 16 Settembre 2009 in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università della Calabria e nel rispetto della libertà di insegnamento e delle disposizioni di legge vigenti, consta di una "Parte generale" e di una "Parte speciale".

2. La "Parte generale" è costituita dagli Articoli 1-28 e disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea Magistrale in Scienza e Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali. La "Parte speciale" è costituita dagli Allegati.

Art. 2 – Corso di laurea Magistrale in Scienza e Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali

a. Consiglio unificato

All'organizzazione complessiva del Corso di Laurea Magistrale in Scienza e Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali provvede il Consiglio Unificato, composto dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Corso di Laurea in Scienza dei Materiali Innovativi e per le Nanotecnologie e al Corso di Laurea Magistrale in Scienza e Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali, nonché dal personale tecnico-amministrativo ivi eletto e dai rappresentanti degli studenti eletti, iscritti a i corsi di laurea.

b. obiettivi

1. Il Corso di Laurea Magistrale in Scienza e Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali rientra nella classe delle Lauree Magistrali in Scienza e Ingegneria dei Materiali (LM-53 del DM 270). La durata normale del Corso di Laurea Magistrale in Scienza e Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali è di due anni.

2. Obiettivo di questo Corso di Laurea Magistrale è di completare la formazione scientifica di un giovane che abbia spiccati interessi nella scienza dei Materiali e che punti a fare di questa disciplina la sua professione. Tra le caratteristiche peculiari del corso c'è l'efficacia nel formare laureati che non solo sappiano inserirsi nel mondo della ricerca, ma che sappiano anche utilizzare le tecniche imparate in una molteplicità di applicazioni. Per questo motivo il corso è stato pensato in modo da fornire ai laureati sia la formazione necessaria per affrontare i corsi di formazione superiore (dottorato e/o scuole di specializzazione), sia la formazione in grado di metterli in condizione di ottenere un immediato inserimento nel mondo professionale utilizzando le tecniche apprese e le competenze acquisite.

Gli insegnamenti impartiti sono volti a completare alcuni insegnamenti di base e a fornire gli elementi concettuali più avanzati nel campo della scienza e tecnologia dei materiali innovativi e funzionali, seguendo un percorso culturale interdisciplinare tra la Fisica e la Chimica, che comprende anche nozioni di ingegneria dei materiali. Le necessarie competenze specialistiche saranno fornite da docenti dei Dipartimenti di Fisica, di Chimica, di Ingegneria Chimica dei Materiali, che afferiscono anche al Centro di Eccellenza del MIUR attivo presso l'Università della Calabria, per i Materiali Innovativi Funzionali (CEMIF.CAL), e a Laboratori CNR con sede presso l'Università della Calabria il Laboratorio Italiano Cristalli Liquidi (INFM-LICRYL) e l'Istituto di Tecnologia delle Membrane (ITM). La formazione acquisita consentirà ai laureati di operare nel campo della innovazione e dello sviluppo della produzione, della progettazione avanzata, della pianificazione e della programmazione, della gestione di sistemi complessi e della qualificazione e diagnostica dei materiali, con particolare riferimento ai Materiali Innovativi e Funzionali. In coerenza con gli obiettivi formativi qualificanti della Classe LM53, i laureati in Scienza e Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali avranno:

- conoscenza approfondita dei diversi settori della chimica, della fisica, della spettroscopia, della cristallografia strutturale, dell'ottica e dell'elettro-ottica, finalizzata alla comprensione degli stati condensati della materia, con particolare riferimento alla "soft matter", ovvero:
 - materiali ad alta resistenza chimica e meccanica;
 - materiali per optoelettronica (fluorescenti, chemio-luminescenti, fosforescenti);
- materiali elettro-ottici (cristalli liquidi monomerici e polimerici, materiali compositi liquido cristallini);

DECRETO RETTORALE N. 3735

- materiali elettro-cromici (coloranti elettro-sensibili, sistemi compositi solidi e gelificati); materiali foto-cromatici (molecole foto-cromatiche e materiali compositi solidi e gelificati);
- materiali conduttori, semiconduttori e dielettrici e magnetici sia di natura organica che inorganica.
- conoscenze e competenze utili alla progettazione delle proprietà chimiche e fisiche di tali materiali partendo dalle strutture atomiche e molecolari che li compongono;
- competenze di laboratorio, con padronanza di metodologie di indagine anche sofisticate e capacità di utilizzarle ed implementarle sia per la ricerca di base che applicata;
- capacità di progettare e gestire esperimenti di elevata complessità acquisita anche attraverso lo svolgimento di una importante attività di progettazione o di ricerca conclusa con un elaborato;
- padronanza delle tecniche per la realizzazione di dimostratori e prototipi di laboratorio che stanno alla base di nuove applicazioni;
- capacità di ideare, pianificare, progettare e gestire sistemi, processi e servizi complessi e/o innovativi;
- capacità di utilizzare strumenti matematici ed informatici per la modellizzazione di tali sistemi o processi;
- buone competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione;
- capacità di operare professionalmente in ambiti quali il supporto scientifico alle attività industriali ed a quelle concernenti l'ambiente ed il risparmio energetico;
- conoscenze di contesto e capacità di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro seguendo l'evoluzione scientifica, tecnologica, industriale ed economica del settore;
- conoscenze nel campo dell'organizzazione aziendale (cultura d'impresa) e dell'etica professionale anche in relazione al lavoro di gruppo ed alle condizioni di sicurezza;
- capacità di utilizzare fluentemente ed efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

c. sbocchi professionali

Coloro i quali conseguiranno la Laurea Magistrale in Scienza e Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali potranno efficacemente inserirsi: Nella ricerca universitaria relativa alla scienza dei materiali; in laboratori di enti di ricerca e sviluppo pubblici e privati; nelle aziende per la produzione, la trasformazione e lo sviluppo dei materiali metallici, semiconduttori, superconduttori, polimerici, organici, ceramici, vetrosi e compositi; nella sanità nell'ambito dell'utilizzo di materiali protesici particolari ad alta tecnologia; nella difesa del territorio nell'ambito del monitoraggio di materiali inquinanti; nell'energetica nell'ambito dello sviluppo di tecniche per la produzione ed accumulo di energia basate sull'utilizzo di materiali innovativi. I laureati possono infine prevedere come occupazione l'insegnamento nella scuola, una volta completato il processo di abilitazione all'insegnamento e superati i concorsi previsti dalla normativa vigente.

ART. 3 - Attività formative.

1. Per attività formativa si intende ogni attività organizzata o prevista o riconosciuta dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio e di formazione individuale e di autoapprendimento anche svolte al di fuori dell'università.

2. Le attività formative che rappresentano l'offerta fissa contenuta nel Manifesto degli Studi consistono in:

- corsi di insegnamento
- attività di tirocinio
- attività di progettazione interdisciplinare/laboratorio didattico di area
- prova finale.

Ad essi si aggiungono risorse didattiche integrative, di carattere flessibile, che comprendono:

- corsi integrativi
- visite tecniche, viaggi di istruzione, escursioni ed attività di campo
- periodi di studio all'estero.

DECRETO RETTORALE N. 3735

3. I corsi di insegnamento devono comportare un numero complessivo di esami che non può superare il limite massimo di 12 esami, stabilito dalla normativa vigente, e si sviluppano in due semestri; l'attività didattica frontale per ciascun semestre si svolge in 12/15 settimane; i corsi sono tenuti, di norma, da docenti della Facoltà o, in alternativa, da supplenti (di altre Facoltà o di altri Atenei) o da professori a contratto (esterni all'Ateneo).

4. I corsi che prevedono 3 o 4 ore di lezione settimanali sono di norma impartiti in non meno di due giorni alla settimana; quelli che ne prevedono 5 o 6 in non meno di tre giorni alla settimana e quelli che ne prevedono più di 6 in non meno di quattro giorni alla settimana. I corsi che, in aggiunta alle lezioni, prevedono anche consistenti attività didattiche di natura diversa da queste, quali ad esempio laboratori didattici, seminari, lezioni interdisciplinari, dibattiti, interventi di esperti e docenti esterni, e altre, possono regolare l'orario e il calendario delle attività didattiche e formative secondo le modalità proposte dal titolare del corso e approvate dal Consiglio Unificato.

5. Sulla base di giustificate esigenze didattiche e organizzative, un insegnamento può essere articolato in moduli, ciascuno corrispondente a argomenti che siano chiaramente individuabili all'interno di quelli complessivi dell'insegnamento; ciascun modulo è affidato a un unico docente che ne avrà la responsabilità didattica. In questo caso, è possibile prevedere che un corso si estenda su due semestri e ciascun modulo non si estenderà al di là di un semestre.

6. Il Consiglio Unificato può proporre al Consiglio di Facoltà lo sdoppiamento dei corsi di uno o più insegnamenti, sulla base non solo del numero degli iscritti, ma anche della disponibilità di risorse e strutture didattiche e delle particolari caratteristiche del Corso di Laurea. Il Consiglio di Facoltà fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi di insegnamento e le modalità di verifica del profitto.

7. Il Consiglio Unificato può deliberare che uno o più insegnamenti di qualsiasi tipologia e durata siano mutuati da altri Corsi di Studio anche appartenenti a classi diverse, acquisito il parere favorevole del Consiglio del Corso cui l'insegnamento fa capo e fermo restando il requisito della presenza di identici obiettivi formativi dell'insegnamento. La mutuaione, proposta dal Consiglio Unificato, è deliberata dal Consiglio di Facoltà.

8. Le finalità didattiche, i contenuti di massima deliberati dal Consiglio Unificato, le modalità di svolgimento delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e degli esami dei singoli insegnamenti sono descritti nel Manifesto degli studi.

ART. 4 - Crediti formativi.

1. Per Credito Formativo Universitario (CFU) si intende la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale.

2. Al credito, di norma, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. La quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50% dell'impegno complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative a elevato contenuto sperimentale o pratico.

3. Ai fini della definizione del numero complessivo di ore a disposizione dei docenti per lo svolgimento dei corsi di insegnamento o di altre attività didattiche formative, si assume che 1 ora di lezione corrisponde a 3 ore di impegno complessivo dello studente, 1 ora di esercitazione corrisponde a 2 ore di impegno complessivo dello studente. Per i laboratori e le esercitazioni a carattere progettuale, la corrispondenza tra ore di impegno dello studente e ore di didattica frontale è definita dal Consiglio Unificato sulla base della natura specifica dell'attività.

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

DECRETO RETTORALE N. 3735

5. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente è convenzionalmente fissata in 60 crediti. Per conseguire la Laurea Magistrale in Scienza e Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali, lo studente deve avere acquisito 120 crediti.

6. La Facoltà, su proposta del Consiglio Unificato, può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e le abilità culturali e professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-laurea alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero massimo di crediti riconoscibili per il corso di laurea Magistrale in Scienza e Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali è di 20 crediti.

7. L'articolazione dei crediti prevista per il Corso di Laurea Magistrale in Scienza e Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali è riportata nel Quadro Generale delle attività formative riportate in allegato al presente regolamento (Parte Speciale), di cui costituisce parte integrante.

ART. 5 - Ammissione al Corso di Laurea e verifica dell'adeguata preparazione iniziale.

1. Per iscriversi alla Laurea Magistrale in Scienza e Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali i candidati devono essere in possesso di un'adeguata preparazione iniziale. In particolare, essi devono avere:

- conoscenze di base della geometria e del calcolo differenziale e integrale;
- conoscenze fondamentali della fisica classica e aspetti della fisica moderna, relativi alla struttura della materia;
- conoscenze dei principi della chimica generale ed inorganica, organica, analitica e della chimica fisica.

Per l'iscrizione è pertanto necessario superare un Concorso di Ammissione, che si svolgerà subito dopo la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione. Per partecipare al Concorso di Ammissione è necessario essere in possesso di uno dei seguenti requisiti curriculari:

a) Una laurea di primo livello, conseguita presso una qualunque Università italiana, ed afferente ad una delle seguenti Classi di cui al DM 270:

L-9 Ingegneria industriale

L-27 - Scienze e tecnologie chimiche

L-30 - Scienze e tecnologie fisiche

b) Una laurea di primo livello, conseguita presso una qualunque Università italiana, ed afferente ad una delle seguenti Classi di cui al DM 509:

10 - Ingegneria industriale

21 - Scienze e tecnologie chimiche

25 - Scienze e tecnologie fisiche

c) Una Laurea Triennale, conseguita presso una qualunque Università italiana secondo gli ordinamenti del DM 509 o DM 270, che preveda almeno 15 CFU di insegnamenti nei settori MAT e INF, almeno 15 CFU di insegnamenti nei settori FIS e almeno 6 CFU di insegnamenti nei settori CHIM .

d) Una laurea in Fisica, Chimica o Ingegneria conseguita, presso una qualunque Università Italiana secondo gli ordinamenti pre-vigenti al DM 509.

e) Un titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

Al Concorso di Ammissione possono partecipare anche studenti che prevedono di conseguire il titolo, di cui ai punti precedenti, entro il 31 Dicembre p.v. .

In base a quanto detto, la partecipazione al Concorso di Ammissione rimane subordinata ad una valutazione del curriculum dello studente da parte della Commissione Esaminatrice. Lo studente che non abbia i requisiti richiesti a causa della mancanza di particolari crediti, può maturare i requisiti iscrivendosi per tempo a singoli corsi della Laurea triennale in Scienza dei Materiali Innovativi e per le Nanotecnologie.

Il Concorso di Ammissione si articola in:

a) Una prova scritta che verta su argomenti generali scelti tra quelli indicati nella richiesta dell'adeguata preparazione iniziale. A tale prova può essere attribuito un massimo di 100 punti e non possono essere ammessi alla prova orale candidati alla cui prova scritta venga attribuito un punteggio inferiore a 60;

DECRETO RETTORALE N. 3735

b) Una prova orale che verta su argomenti generali scelti tra quelli indicati nella richiesta dell'adeguata preparazione iniziale. A tale prova può essere attribuito un massimo di 100 punti. La prova orale si intende superata solo se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a 70.

Al termine delle due fasi verranno stilate due graduatorie distinte, basate sul punteggio complessivo riportato da ogni singolo candidato nella valutazione della prova scritta e della prova orale; nella prima graduatoria saranno inseriti gli studenti già in possesso del titolo di studio, nella seconda gli altri studenti. I candidati che si troveranno in posizione utile nella prima graduatoria stilata dalla Commissione potranno iscriversi al Corso di Laurea Magistrale entro i termini indicati nel bando. Se il numero di iscritti risulterà inferiore al numero programmato, i candidati che si troveranno in posizione utile nella seconda graduatoria potranno iscriversi al Corso di laurea Magistrale non appena abbiano conseguito il titolo di studio.

ART. 6 - Opzione per il passaggio dai vecchi ordinamenti didattici al nuovo ordinamento didattico.

1. Gli studenti già iscritti al Corso di Laurea Specialistica in Scienza dei Materiali dei precedenti ordinamenti, che intendano passare al Corso di Laurea Magistrale in Scienza e Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali previsto dal nuovo ordinamento didattico di cui al DM 270/04, devono presentare una formale richiesta al Consiglio Unificato.
2. La domanda, intesa a ottenere il passaggio di cui al punto precedente, deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al Presidente del Consiglio Unificato tra il 1° giugno e il 10 settembre. La delibera del Consiglio Unificato si avrà entro la data di inizio del primo semestre dell'anno di corso cui lo studente viene iscritto.
3. Alla dichiarazione di cui al comma precedente, gli studenti devono allegare una certificazione o autocertificazione attestante la data di superamento degli esami o delle prove di accertamento del profitto, la votazione eventualmente riportata e il numero di crediti.
4. La tabella di equipollenza degli insegnamenti o altra attività formativa viene demandata al Manifesto degli studi. Il Consiglio Unificato può richiedere colloqui integrativi di programmi per esami già superati.

ART. 7 - Prosecuzione e conclusione degli studi secondo gli ordinamenti didattici previgenti.

1. Gli studenti, già iscritti al Corso di Laurea Specialistica in Scienza dei Materiali dei precedenti ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento didattico, hanno la facoltà di portare a conclusione i Corsi di Studio e conseguire il relativo titolo, secondo gli ordinamenti didattici previgenti.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma gli studenti non dovranno esprimere alcuna opzione né presentare alcuna dichiarazione.
3. Ai fini della prosecuzione e conclusione degli studi, nonché del rilascio dei relativi titoli, si applica e resta in vigore la disciplina relativa ai previgenti ordinamenti didattici, salvo, in ogni caso, il subentro del Consiglio Unificato nelle attribuzioni e competenze del precedente Consiglio di Coeso di Laurea.

ART. 8 - Piani di studio e iscrizione agli insegnamenti.

1. All'atto dell'iscrizione a tutti gli studenti viene assegnato il piano di studio statutario del Corso di Laurea Magistrale in Scienza e Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali.
2. Lo studente, al fine di conseguire il titolo di studio, può seguire il piano, o uno dei piani, di studio predisposti dal Consiglio Unificato o presentare un piano di studio individuale, purché conforme a quanto previsto da tale regolamento e nell'ambito delle attività formative offerte.
3. Lo studente regolarmente in corso, non regolarmente in corso o fuori corso (di cui al successivo Art. 20) può ogni anno chiedere di modificare il proprio piano di studi; le modifiche possono interessare le attività formative dell'anno di corso cui lo studente è iscritto, quelle previste per l'anno successivo o quelle inserite nell'anno precedente, i cui crediti non siano stati ancora acquisiti.
4. Nel caso di indicazione nel piano di studio individuale di insegnamenti che risultino aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per il conseguimento del titolo, i crediti acquisiti a seguito di prove di accertamento del profitto sostenute con esito positivo rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a

DECRETO RETTORALE N. 3735

successivi riconoscimenti a sensi della normativa in vigore. Le votazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti del calcolo finale. Ai fini del conseguimento del titolo di studio gli esami o le prove in soprannumero non sono obbligatori.

5. In conformità a quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo i piani di studio individuali devono essere presentati al Consiglio Unificato entro il 31 ottobre. Essi vengono approvati dal Consiglio Unificato e trasmessi all'area didattica non oltre il 30 novembre.

ART. 9 - Propedeuticità.

1. Le propedeuticità tra gli insegnamenti del Corso di Laurea Magistrale in Scienza e Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali sono riportate nel Manifesto degli studi. Eventuali modifiche negli anni successivi sono deliberate dal Consiglio Unificato in sede di approvazione del Manifesto.

ART. 10 - Modalità dei passaggi al Corso di Laurea Magistrale in Scienza e Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali e trasferimenti da altri Atenei.

1. La valutazione delle domande di passaggio al Corso di Laurea Magistrale in Scienza e Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali da altri corsi di studio all'interno dell'Ateneo, nonché i trasferimenti da altri Atenei, è di competenza del Consiglio Unificato, che delibera in merito al riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente ai fini della prosecuzione degli studi, sulla base della congruenza delle attività didattiche seguite con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale in Scienza e Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali e della corrispondenza dei relativi carichi didattici, avendo verificato l'avvenuto accertamento del possesso dell'adeguata preparazione iniziale e la condizione dello studente rispetto a quanto specificato all'Articolo 5 del presente Regolamento. Il Consiglio Unificato assicura il riconoscimento del maggior numero di crediti già maturati dallo studente, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Nel caso di corsi di studio appartenenti alla Classe LM-53 (DM 270/04), il riconoscimento dei crediti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.

2. Alla domanda intesa a ottenere il passaggio da Corsi di studio dell'Università della Calabria o il nullaosta al trasferimento al Corso di Laurea Magistrale in Scienza e Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali da altro Ateneo, deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali richiedano il trasferimento da altra sede sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.

3. La domanda intesa a ottenere il passaggio da Corsi di studio dell'Università della Calabria o il nullaosta al trasferimento al Corso di Laurea Magistrale in Scienza e Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali da altro Ateneo deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al Presidente del Consiglio Unificato tra il 1° giugno e il 10 settembre. Il Consiglio Unificato accetterà le domande di passaggio e di trasferimento nel limite dei posti disponibili all'anno di corso di iscrizione dello studente.

4. Relativamente alle richieste di trasferimento da altro ateneo, il Consiglio unificato di Corso di Studio dovrà esprimersi entro il dieci ottobre e lo studente al quale è stato concesso il nulla osta dovrà presentare o far pervenire all'area didattica il foglio di congedo e perfezionare l'iscrizione di norma entro il 15 ottobre.

5. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di passaggio e fino alla effettiva iscrizione al nuovo corso, lo studente non può sostenere alcun esame ovvero compiere alcun ulteriore atto di carriera.

ART. 11 - Iscrizione ad anni successivi al primo di studenti già in possesso di un titolo di studio universitario.

1. Chiunque sia in possesso di un titolo di studio universitario può chiedere l'iscrizione a un anno successivo al primo del Corso di Laurea Magistrale in Scienza e Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali e il riconoscimento di tutta o di parte dell'attività formativa completata per l'acquisizione del titolo di studio posseduto.

DECRETO RETTORALE N. 3735

2. Alla domanda deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante il titolo di studio universitario posseduto, l'anno di immatricolazione e di conseguimento del titolo, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha acquisito crediti di cui chiede il riconoscimento, la data del superamento dei relativi esami o delle prove di accertamento del profitto, e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali abbiano conseguito il titolo presso altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa.
3. La domanda di cui al comma precedente deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al Consiglio Unificato tra il 1° giugno e il 10 settembre. La deliberazione da parte del Consiglio Unificato dovrà essere emanata entro il 10 ottobre.
4. Il Consiglio Unificato delibera circa l'accoglimento della domanda e, in caso positivo, determina l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto, individua gli insegnamenti e le attività formative riconoscibili ai fini della prosecuzione degli studi. Compete altresì al Consiglio Unificato la valutazione dell'adeguata preparazione iniziale di cui all'Articolo 5 del presente Regolamento.

ART. 12 – Ammissione a singole attività formative

1. Chiunque sia in possesso di titolo idoneo per l'ammissione al corso di Laurea Magistrale in Scienza e Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali, e abbia interesse ad accedere all'attività didattica dell'Università per motivi di aggiornamento culturale e professionale, o al fine di acquisire i requisiti curriculari necessari all'iscrizione ad un corso di laurea magistrale della facoltà di Scienze, può chiedere l'iscrizione ad una o più attività formative specifiche.
2. L'istanza deve essere presentata entro e non oltre due settimane dall'inizio dei corsi di insegnamento che si intendono seguire e la sua accettazione è subordinata al parere favorevole da parte del Consiglio Unificato.
3. Alla conclusione delle attività formative l'iscritto ha diritto a sostenere le relative prove di accertamento del profitto. E' altresì diritto dell'iscritto avere regolare attestazione delle attività formative svolte e dell'esito dell'accertamento del profitto. I crediti acquisiti mediante il superamento delle prove di accertamento del profitto relativo a singole attività formative possono essere riconosciuti e convalidati nel caso che lo studente si iscriva successivamente a un corso di studio.
4. L'importo della contribuzione dovuta da coloro che si iscrivono a singole attività formative verrà indicato annualmente nel decreto rettorale relativo alle tasse e ai contributi.
5. L'iscrizione alle singole attività formative è incompatibile con l'iscrizione al corso di Laurea Magistrale in Scienza e Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali.

ART. 13 - Verifiche del profitto.

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
2. La verifica del profitto è obbligatoria per tutte le attività formative previste dal presente Regolamento. L'accertamento del profitto è individuale.
3. La verifica del profitto per le attività formative diverse dai corsi di insegnamento può non prevedere una votazione, ma soltanto una valutazione di "superato" (che determina l'acquisizione da parte dello studente dei relativi crediti) o "non superato".
4. La commissione di accertamento del profitto per i corsi di insegnamento dovrà esprimere un voto in trentesimi per ognuno degli studenti a valle di una prova in forma scritta o pratica, in forma orale, o in forma scritta o pratica e orale. La prova scritta non può essere esclusivamente costituita da test a risposta multipla. Se tale prova risulta superata, lo studente può comunque chiedere di sostenere l'orale. L'esame è superato se la votazione ottenuta è non inferiore a 18/30. La votazione di 30/30 può essere accompagnata, a giudizio unanime della commissione esaminatrice, dalla lode. Nel caso di insegnamenti comprendenti attività di laboratorio, le prove scritte sono integrate da una prova di laboratorio.
5. Le prove di accertamento del profitto sono pubbliche e pubblica è la comunicazione delle votazioni riportate dagli studenti.
6. Non è consentito ripetere un esame di profitto già sostenuto con esito positivo.

DECRETO RETTORALE N. 3735

7. Per sostenere le prove di accertamento del profitto lo studente deve essere iscritto e in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti e con le disposizioni relative all'obbligo di frequenza. Di norma alla fine di ogni corso tutti gli studenti ne sostengono l'esame. Per gli studenti che non raggiungono la sufficienza possono essere organizzate attività didattiche di sostegno nella forma di "tutoraggio"; questi studenti possono sostenere la prova di esame alla fine di ogni semestre, gli studenti iscritti regolarmente in corso potranno partecipare ad uno solo degli appelli.
8. I calendari delle prove per la valutazione del profitto per le singole attività formative sono resi pubblici dalla Facoltà, anche per via telematica, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle sessioni.
9. Gli appelli di esame sono tenuti alla fine di ogni semestre. Gli appelli di esame di recupero di entrambi i semestri sono compresi tra la metà di luglio e il mese di settembre.
10. Gli appelli relativi a insegnamenti dello stesso anno di corso devono, in ogni caso, essere fissati in modo tale da consentire allo studente di sostenere le prove in giorni distinti.
11. Le prove di accertamento del profitto sostenute con esito negativo non comportano necessariamente l'attribuzione di un voto, salvo che tale voto confluisca in un voto complessivo di insegnamento che dovrà comportare comunque un esito positivo della prova. Gli studenti possono ripetere gli esami non superati relativi agli insegnamenti e alle altre attività didattiche, nelle relative sessioni di recupero previste dal calendario degli esami.
12. E' preliminare allo svolgimento delle prove di accertamento del profitto e costituisce condizione per la loro validità, la verifica da parte della commissione esaminatrice dell'identità del candidato.
13. Eventuali sessioni aggiuntive per le attività di verifica del profitto devono rispettare il tassativo divieto per gli studenti in corso della sovrapposizione delle attività medesime con le lezioni.
14. Le modalità di verifica relative a ogni insegnamento e a ogni altra forma di attività didattica vengono demandate al Manifesto degli studi.

ART. 14 - Commissioni per l'accertamento del profitto.

1. Le Commissioni per l'accertamento del profitto relative ai corsi di insegnamento sono nominate dal Presidente del Consiglio Unificato e sono, di norma, composte da 3 membri. La Commissione opera, comunque, validamente con la presenza effettiva del Presidente della Commissione e di almeno un secondo componente.
2. Le Commissioni sono nominate all'inizio dell'anno accademico per la sua intera durata.
3. La Commissione è presieduta dal docente titolare dell'attività formativa. Nel caso di attività formative suddivise in più insegnamenti di cui sono titolari docenti diversi, la Commissione di accertamento del profitto comprende tutti i docenti responsabili dei diversi insegnamenti. La valutazione è unitaria per l'intera attività formativa e la Commissione è presieduta dal docente individuato dal Presidente del Consiglio Unificato.
4. Nel caso di corsi di insegnamento di uno stesso corso di studio - o di più corsi di studio della stessa Facoltà - sdoppiati o aventi la medesima denominazione e offerti nello stesso semestre, ove sia nominata un'unica Commissione, di essa fanno parte tutti i titolari dei corsi stessi. Il presidente della Commissione d'esame viene designato dal Presidente del Consiglio Unificato.
5. La nomina della Commissione per l'accertamento del profitto al termine di corsi di insegnamento attivati congiuntamente da due o più Corsi di Laurea di una stessa Facoltà spetta al Preside di Facoltà.
6. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento di materie afferenti al settore scientifico-disciplinare o a settore affine, anche se di altra Facoltà dell'Ateneo. Possono altresì fare parte delle Commissioni cultori della materia.
7. Ove necessario, il Presidente della Commissione può richiedere al Presidente del Consiglio Unificato la nomina di un congruo numero di membri al fine di ripartire il lavoro di accertamento del profitto in più sottocommissioni.
8. Ogni sottocommissione opera validamente se formata da almeno due componenti, di cui almeno un docente di ruolo, supplente o a contratto, professore incaricato stabilizzato, ricercatore confermato o

DECRETO RETTORALE N. 3735

assistente del ruolo ad esaurimento, afferente al settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento, o a settore affine.

9. Il Presidente del Consiglio Unificato fornisce alle sottocommissioni direttive di uniformità e vigila sull'osservanza delle stesse, mantenendo la responsabilità di tutti gli esami svolti.

10. Nel caso di documentata indisponibilità del Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio Unificato provvede alla nomina di un sostituto.

11. Nella determinazione del risultato dell'accertamento del profitto dello studente da parte della Commissione la responsabilità della valutazione finale è collegiale.

12. Le modalità di accertamento del profitto e di determinazione del voto finale sono comunicate agli studenti nella prima settimana del corso.

ART. 15 - Orientamento e tutorato.

1. Nel Corso di Laurea è istituito un servizio di tutorato per gli studenti. Obiettivo del tutorato è orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi, renderli attivamente partecipi del processo formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli a una proficua frequenza dei corsi e assisterli nelle loro scelte formative.

2. Responsabile delle attività di tutorato è il Presidente del Consiglio Unificato, che può delegare tale compito a un suo delegato permanente scelto tra i professori di ruolo e i ricercatori membri del Consiglio Unificato.

3. Tra le attività di tutorato per gli studenti sono comprese:

a) il supporto di studenti-tutor, per il superamento di ostacoli cognitivi che si frappongono al superamento delle prove di accertamento del profitto. Distinte attività di tutorato saranno svolte da studenti capaci e meritevoli iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale o ai Corsi di Dottorato di Ricerca.

b) le attività didattiche di sostegno, individuali e di gruppo, per il superamento di ostacoli cognitivi che si frappongono al superamento delle prove di accertamento del profitto, Distinte attività di tutorato saranno svolte da studenti capaci e meritevoli iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale o ai Corsi di Dottorato di Ricerca.

c) i corsi intensivi: il Consiglio Unificato può prevedere di attivare corsi intensivi di supporto o di recupero finalizzati a una più efficace fruizione dell'offerta formativa da parte degli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio. Tali corsi possono avere luogo anche in periodi di interruzione delle attività didattiche e in orari serali.

d) attività di "indirizzo" (supporto di un docente-tutor): hanno l'obiettivo di fornire a ciascuno studente un riferimento specifico tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo cui rivolgersi per avere consigli e assistenza per la soluzione degli eventuali problemi che dovessero presentarsi nel corso della carriera universitaria. Entro il primo mese dalla disponibilità dell'elenco degli studenti iscritti, a ciascuno studente è attribuito un tutor tra i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al Corso di Laurea Magistrale in Scienza e Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali. L'attribuzione è realizzata dal Presidente del Consiglio Unificato, garantendo una distribuzione uniforme degli studenti tra i docenti di ruolo e i ricercatori. Sono esentati da tale attività il Presidente del Consiglio Unificato ed eventualmente (su delibera del Consiglio Unificato) altri membri dello stesso che svolgano attività organizzative particolarmente gravose nell'ambito del Corso di Laurea.

Gli studenti immatricolati nel corso del primo anno degli studi hanno l'obbligo di incontrare almeno due volte il loro docente-tutor, di norma, nell'orario che questi destina al ricevimento degli studenti.

e) le attività per il tirocinio e l'inserimento nel mondo del lavoro.

ART. 16 - Visite tecniche e Viaggi di istruzione, escursioni ed attività di campo.

1. A richiesta dei Docenti, il Consiglio Unificato può destinare parte della propria disponibilità finanziaria anche a visite tecniche o viaggi di istruzione, escursioni ed attività di campo a luoghi di particolare interesse tecnico e culturale, o a luoghi configurabili come 'laboratori' sul campo.

2. Nel presentare la richiesta al Consiglio Unificato, il Docente proponente dovrà aver cura di indicare il numero di studenti interessati, procurare i preventivi eventualmente necessari per le spese di trasferimento e

DECRETO RETTORALE N. 3735

alloggio, e verificare che siano rispettate le necessarie condizioni di sicurezza nel corso del trasporto e della visita.

ART. 17 - Prova finale per il conseguimento del titolo e Commissione per la valutazione della prova finale.

1. La prova finale consisterà nella stesura di un elaborato originale scritto (tesi, 25-30 CFU) nonché nella sua presentazione orale da parte dello studente alla Commissione apposita, seguita da una discussione sulle questioni eventualmente poste dai membri della Commissione. Lo studente riferirà sui risultati ottenuti durante il periodo di ricerca, sotto la guida di uno o più relatori, presso il Dipartimento di Fisica o di Chimica, oppure presso altri Istituti o Enti di Ricerca, anche privati, nazionali o esteri. La tesi potrà essere scritta e presentata indifferentemente in lingua italiana o in lingua inglese.

2. Per sostenere la prova finale prevista per il conseguimento del titolo di studio, lo studente deve aver acquisito tutti i crediti previsti dall'Ordinamento Didattico e dal suo piano di studi tranne quelli relativi alla prova finale stessa, ed essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

3. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di sessantasei centodecimi. Il punteggio massimo è di centodieci centodecimi con eventuale attribuzione della lode.

4. La votazione di partenza è data dalla media, pesata sul numero dei crediti, delle votazioni associate ai crediti fino al momento acquisiti, espressa come frazione di centodieci arrotondata col metodo standard. Le eventuali lodi concorrono alla determinazione del voto finale.

A questo punteggio si aggiunge un incremento determinato da un bonus che tiene conto della presentazione dell'elaborato, del curriculum e dei tempi di conseguimento del titolo. I criteri e le modalità di assegnazione del bonus sono deliberati dal Consiglio Unificato e riportati negli allegati.

5. La data di conferimento del titolo è quella del completamento della prova finale. La Facoltà può prevedere la proclamazione in forma pubblica del conferimento del titolo di studio al termine di tale prova o in una o più cerimonie pubbliche annuali.

6. I diplomi dei titoli di studio riporteranno apposita annotazione della non comparabilità, a causa della diversa modalità di determinazione della stessa, della votazione finale riportata con quelle analoghe dei titoli di studio rilasciati in base alla normativa preesistente.

7. Le prove finali per il conferimento di titoli universitari sono pubbliche. Lo studente che intende sostenere la prova finale presenta domanda di ammissione sul sito internet dell'Area Didattica (www.segreterie.unical.it), nel rispetto delle scadenze pubblicate sul sito stesso.

8. La tesi di Laurea, corredata dalla firma di almeno un relatore, deve essere presentata dal candidato ai competenti uffici amministrativi almeno 15 giorni prima della prova finale. La tesi può essere presentata su supporto informatico, firmata dal relatore e dal candidato anche mediante l'apposizione di firma digitale basata sul certificato elettronico emesso da certificatore qualificato.

9. All'atto della presentazione della domanda lo studente indica il "relatore" che lo assiste nella preparazione della tesi.

10. Il relatore della tesi di Laurea è, di prassi, membro effettivo della Commissione per la valutazione della prova finale relativa al medesimo candidato ma può essere sostituito da un membro supplente in caso di assenza giustificata o sopravvenuto impedimento.

11. Una copia della tesi è depositata, a cura dei competenti uffici, presso il Sistema Bibliotecario d'Ateneo. L'accesso alle tesi depositate e la loro consultazione non sono soggetti ad alcuna specifica restrizione aggiuntiva, rispetto a quelle previste per l'accesso e la consultazione del patrimonio librario in genere. Non è ammesso in nessuna forma il prestito delle tesi.

12. Le date delle prove finali sono definite e rese pubbliche dal Consiglio Unificato almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni, prevedendone almeno una al termine di ciascuna sessione delle prove di accertamento del profitto e una alla fine dell'anno solare.

13. I calendari delle prove per la valutazione finale sono resi pubblici, anche per via telematica, almeno un mese prima dell'inizio delle sessioni.

DECRETO RETTORALE N. 3735

14. Lo studente che abbia maturato tutti i crediti previsti dal suo piano di studi può conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.
15. La Commissione per la valutazione della prova finale è nominata dal Preside di Facoltà su proposta del Consiglio Unificato. La Commissione è composta da un minimo di cinque membri, di cui almeno tre professori di ruolo dell'Ateneo, responsabili di insegnamento nella Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali.
16. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati e assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se di altra Facoltà dell'Ateneo.
17. Di norma, Presidente della Commissione è il Presidente del Consiglio Unificato se ne fa parte, o il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. A lui spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dal Consiglio Unificato.
18. Il Presidente designa tra i componenti della Commissione il Segretario incaricato della verbalizzazione.
19. Il verbale è redatto contestualmente alla prova, anche con modalità informatizzate, e immediatamente sottoscritto dal candidato e da tutti i componenti della commissione.
20. Il Presidente della commissione è tenuto a trasmettere all'ufficio competente i verbali delle prove effettuate al termine delle prove stesse.

ART. 18 - Modalità organizzative delle attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno.

1. Il Corso di Laurea Magistrale in Scienza e Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali prevede uno specifico percorso formativo per gli studenti impegnati non a tempo pieno. Tale percorso formativo è articolato su un impegno medio annuo dello studente corrispondente all'acquisizione di norma di 30 crediti. Lo studente all'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione opera la scelta tra impegno a tempo pieno o impegno non a tempo pieno. Salvo tale specifica opzione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.
2. Per il Corso di Laurea Magistrale in Scienza e Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali sarà possibile, accertata la disponibilità di risorse logistiche e finanziarie, offrire specifiche attività formative per gli studenti impegnati non a tempo pieno. Tali attività formative potranno essere svolte anche in orario serale, il sabato e a distanza. Il Consiglio Unificato potrà decidere di consentire l'accesso a tali attività formative anche agli studenti impegnati a tempo pieno.
3. Tasse e contributi a carico degli studenti impegnati non a tempo pieno sono indicati nel Manifesto Annuale degli Studi tenendo in debito conto il minore onere per l'Università che deriva dalla ridotta intensità del loro impegno negli studi.
4. L'opzione per l'impegno non a tempo pieno è lasciata all'autonoma decisione dello studente e non può essere subordinata al possesso di requisiti di alcun tipo.
5. Lo studente impegnato a tempo pieno negli studi può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati non a tempo pieno, indicando l'anno cui chiede di essere iscritto. Lo studente impegnato non a tempo pieno può chiedere di passare al percorso formativo riservato agli studenti impegnati a tempo pieno, indicando l'anno di corso cui chiede di essere iscritto. In entrambi i casi:
 - la richiesta deve essere inoltrata all'Area Didattica e al Consiglio Unificato;
 - il passaggio ha luogo all'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo.

ART. 19 - Mobilità degli studenti e riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.

1. Gli studenti dell'Università della Calabria possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere. A tal fine possono essere stipulati accordi fra Università.
2. Le attività di mobilità degli studenti sono curate direttamente dal Consiglio Unificato, che definisce e/o conferma di anno in anno le sedi Universitarie estere (europee ed extra europee) presso cui è possibile svolgere periodi di studio e soggiorno.

DECRETO RETTORALE N. 3735

3. Il Consiglio Unificato designa almeno un Docente delegato a curare i rapporti con le università convenzionate, a raccogliere e valutare le domande degli studenti, a stabilire le equipollenze delle attività formative svolte all'estero in termini di attività e numero di CFU corrispondenti nell'ambito dell'offerta formativa del Corso di Laurea Magistrale in Scienza e Ingegneria dei Materiali Innovativi e Funzionali, inclusa l'eventuale modalità di riconoscimento del titolo acquisito all'estero.
4. Lo studente interessato allo svolgimento di attività formative all'estero è tenuto a presentare in tempo utile domanda al Consiglio Unificato, allegando la documentazione disponibile relativa alle attività formative che intende seguire all'estero (compresi il numero di crediti e una descrizione del contenuto di ciascuna attività formativa, il numero di ore di lezioni e di esercitazioni, e le modalità di accertamento del profitto) e di cui intende richiedere il riconoscimento.
5. Il Consiglio Unificato, su proposta del docente delegato, delibera nella prima riunione utile, su quali siano le frequenze, le attività formative, i relativi settori scientifico-disciplinari, e i crediti riconoscibili come equivalenti e riconducibili ad attività formative previste nel Piano di studio dello studente. Qualora le attività formative da svolgere presso Università estere non siano previste nel piano di studio dello studente, il Consiglio Unificato deve inviare all'Area Didattica apposita delibera indicante la variazione del piano di studio che deve essere recepita con decorrenza dalla data della stessa delibera, ovvero per l'anno accademico in corso e non per quello successivo.
6. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della documentazione e della certificazione esibita dallo studente, il Consiglio Unificato emana la delibera relativa al riconoscimento delle frequenze, delle attività formative, con i relativi settori scientifico-disciplinari, dei crediti e dell'esito dell'eventuale accertamento del profitto, in modo che siano direttamente riferibili ad attività formative previste nel Piano di studio dello studente.
7. Lo studente può presentare al Consiglio Unificato istanza di riconoscimento in itinere delle attività formative svolte presso università estere diverse da quelle autorizzate, motivando adeguatamente la ragione della difformità. Su tali istanze il Consiglio Unificato esprime parere con urgenza.
8. La delibera del Consiglio Unificato, ai fini del riconoscimento, non è necessaria nel caso in cui, nell'ambito di programmi di scambio, siano state approvate dalla facoltà tabelle di equipollenza tra attività formative tenute presso le università coinvolte, oppure se il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato il sistema di trasferimento dei crediti ECTS.
9. Copia delle delibere del Consiglio Unificato per il riconoscimento delle attività formative degli studenti in mobilità (Erasmus) deve essere trasmessa all'Ufficio Socrates dell'Ateneo.
10. L'Università favorisce gli scambi di studenti con Università estere secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e offrendo supporto organizzativo e logistico agli scambi. Tali scambi devono avvenire secondo convenzioni preventivamente approvate dall'Università.
11. Gli studenti in mobilità, in entrata nell'Ateneo, devono essere considerati, a tutti gli effetti, studenti dell'Università della Calabria attraverso la formalizzazione della loro iscrizione, con rilascio di eventuale matricola provvisoria e libretto di studi.
12. I dati relativi agli esami sostenuti da parte degli studenti in mobilità devono essere registrati nella banca dati dell'Area Didattica.
13. I professori di ruolo dei singoli Corsi di studio che esaminano uno studente Erasmus devono compilare in duplice copia lo statino d'esame. Una copia deve essere trasmessa all'Area Didattica – Settore Segreteria studenti - secondo l'iter seguito per tutti gli studenti dell'Ateneo, l'altra deve essere trasmessa al coordinatore ECTS di Facoltà .

ART. 20 - Studenti “regolarmente in corso”, “non regolarmente in corso” e “fuori corso”.

1. Gli studenti che abbiano superato con successo tutti gli obblighi formativi previsti dal piano di studio ufficiale del curriculum cui sono iscritti, sono considerati “regolarmente in corso” nell'anno accademico successivo. Gli studenti che non soddisfano tali condizioni vengono considerati “non regolarmente in corso”. In tal caso, entro il 31 ottobre (come previsto dall'art.8 del presente regolamento) debbono presentare un

DECRETO RETTORALE N. 3735

piano di studio per l'anno accademico successivo concordato con il docente-tutor. In questo piano di studio, oltre ad inserire gli insegnamenti non superati, possono essere inseriti insegnamenti previsti per l'anno accademico successivo, la cui frequenza sia compatibile dal punto di vista della propedeuticità e della collocazione nell'orario delle lezioni. Tale piano di studio deve essere vistato dal docente tutor ed approvato dal Consiglio Unificato.

2. Lo studente "impegnato a tempo pieno" che non soddisfi le condizioni di cui al comma precedente può iscriversi come studente impegnato "non a tempo pieno".

3. Gli studenti che non abbiano acquisito almeno 45 crediti alla fine del primo anno accademico, 60 crediti entro i primi due anni accademici perdono il diritto a continuare i loro studi nel corso di laurea con le modalità stabilite da questo regolamento. Essi possono comunque chiedere il passaggio ad altro corso di laurea o chiedere di passare allo status di "studente non a tempo pieno".

4. Gli studenti "non regolarmente in corso" e gli studenti "fuori corso" sono oggetto di specifiche attività di tutorato, individuali e di gruppo, volte ad aiutarli nel superamento delle difficoltà incontrate.

5. Fatte salve le eventuali propedeuticità in essere, gli studenti "non regolarmente in corso" sono tenuti a presentare un piano di lavoro elaborato insieme ad un docente tutor per l'anno di corso cui sono iscritti e frequentare le attività formative previste dal piano di lavoro.

ART. 21 - Rinuncia agli studi e decadenza.

1. Lo studente che intende ottenere la rinuncia agli studi dovrà compilare la domanda sul sito web dell'area didattica e presentarla allo sportello unitamente al libretto universitario e alle certificazioni attestanti la non esistenza di carichi pendenti con l'Ateneo.

2. Lo studente che abbia rinunciato agli studi o che sia incorso nella decadenza può chiedere il riconoscimento della precedente carriera. Il Consiglio Unificato valuta se riconoscere parzialmente o totalmente la precedente carriera, anche in termini di crediti formativi.

3. La domanda intesa a ottenere il riconoscimento della precedente carriera deve essere compilata sul sito web dell'Area Didattica e presentata al Presidente del Consiglio Unificato tra il 1° giugno e il 10 settembre. La delibera del Consiglio Unificato si avrà entro la data di inizio del primo semestre dell'anno di corso cui lo studente viene iscritto.

4. Alla domanda di cui al comma precedente deve essere allegata certificazione o autocertificazione attestante l'anno di immatricolazione, la denominazione di ciascuna delle attività formative per le quali lo studente ha superato la relativa prova, la data del superamento e la votazione eventualmente riportata. Coloro i quali provengano da altra Università sono tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa

ART. 22 - Disposizioni sugli obblighi di frequenza.

1. La frequenza ai corsi è di norma obbligatoria anche per gli studenti non a tempo pieno. La frequenza a tutte le altre attività di laboratorio è obbligatoria; tuttavia, possono essere esentati dalle attività specifiche di laboratorio solo quegli studenti con documentati problemi di salute. Il mancato ottenimento delle presenze ritenute indispensabili comporta l'automatico obbligo alla ripetizione delle stesse secondo modalità stabilite dal Consiglio Unificato.

2. Il docente accerta la frequenza con modalità che debbono essere adeguatamente pubblicizzate dal docente stesso all'inizio del corso. La firma di frequenza deve essere necessariamente rilasciata o negata alla fine del corso; nel caso in cui la firma venga negata, ciò dovrà essere adeguatamente motivato in termini di accertata e documentata mancata frequenza in base alle modalità rese pubbliche dal docente stesso all'inizio del corso.

3. Per ottenere l'attestazione di frequenza di ogni singolo insegnamento è necessario aver frequentato almeno il 70% delle ore complessive di lezioni.

4. Lo studente ha comunque diritto, sempre che ne faccia richiesta all'inizio della lezione, al rilascio da parte del docente di una dichiarazione attestante la sua presenza al corso.

ART. 23 – Regolamenti didattici dei corsi di studio.

DECRETO RETTORALE N. 3735

1. Il Consiglio Unificato, con una periodicità non superiore a 3 anni, realizza una revisione del regolamento didattico del corso di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o ad altra attività formativa.
2. In occasione di tale revisione, il Consiglio Unificato verifica anche la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi dei crediti acquisiti dagli studenti. I crediti i cui contenuti conoscitivi siano dichiarati obsoleti verranno considerati come non acquisiti nelle carriere degli studenti che abbiano superato a suo tempo le relative prove di accertamento.
3. Le attestazioni di frequenza relative ad attività formative i cui contenuti conoscitivi siano dichiarati obsoleti verranno considerate come non acquisite.

ART. 24 – Programmazione, coordinamento e verifica della qualità e dell'efficacia delle attività formative

1. Il Consiglio Unificato si pone come prioritario l'obiettivo di favorire il conseguimento del titolo di studio entro la durata normale prevista dalla normativa vigente e dal presente regolamento e di ridurre il numero degli abbandoni.
2. La verifica del conseguimento di tale obiettivo avviene attraverso il monitoraggio e il controllo dei percorsi di studio dei singoli studenti che consentano di evidenziare situazioni patologiche sia per quanto riguarda i processi di apprendimento degli studenti stessi, sia in ordine a disfunzioni organizzative, a carichi di studio non adeguatamente distribuiti nel corso dei vari periodi didattici, a una non soddisfacente corrispondenza tra crediti assegnati ai vari insegnamenti e programmi effettivamente svolti, a differenze qualitative nelle prestazioni didattiche dei professori di ruolo o a difformità di impostazioni valutative dei professori di ruolo in ordine al profitto degli studenti. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Unificato provvede alla valutazione della qualità e alla verifica dei risultati delle attività formative dell'anno accademico precedente, comprese quelle relative al tutorato. I risultati di tale verifica sono presentati in un rapporto annuale, inviato alla Facoltà ed alla Commissione Didattica di Ateneo, diretto a valutare i risultati delle attività formative individuando gli eventuali elementi distorsivi e di difficoltà e suggerendo i possibili rimedi.

Corso di Laurea Magistrale in Scienza dei Materiali Innovativi e per le Nanotecnologie (DM 270):
Organizzazione temporale degli insegnamenti

Attività Formative	1° anno					
	1° semestre			2° semestre		
Caratterizzanti						
Discipline chimiche e fisiche	Materiali Inorganici A	CHIM/03	5	Materiali Inorganici B	CHIM/03	5
	Fisica della Materia Soffice A (Modelli molec...)	FIS/07	5	Fisica della Materia Soffice B (CL e Ottica CL)	FIS/07	5
				Meccanica Statistica	FIS/02	5
Discipline dell'Ingegneria	Ingegneria dei Materiali A	ING-IND/22	5	Ingegneria dei Materiali B	CHIM/07	10
Affini ed integrativi	Modelli e Metodi Matematici	MAT/07	5			
	Dispositivi Elettronici	ING-INF/01	5			
Altre attività formative						

DECRETO RETTORALE N. 3735

A scelta dello studente	Corso a scelta		5			
Ulteriori attività formative: Abilità Informatiche e telematiche				Informatica per le Scienze Applicate	ING-INF/01	5
Totale cfu			30			30

Attività Formative	2° anno					
	1° semestre			2° semestre		
Caratterizzanti	Materiali Innovativi A	CHIM/03	5			
Discipline chimiche e fisiche	Materiali Innovativi B	CHI/03	5			
	Chimica Fisica dei Materiali	CHI/02	10			
	Tecniche Spettroscopiche	FIS/03	5			
Affini ed integrative	Organizzazione Aziendale	SECS-P/10	3			
Altre attività formative						
A scelta dello studente				Corso a scelta		5
				Prova finale		27
Totale cfu			28			32

ALLEGATO 3

Tabella delle equipollenze degli DM 509 - DM 270

Materiali Inorganici A: B:	Metalli in diagnostica e medicina + Materiali molecolari innovativi + Chimica e proprietà di solidi inorganici II colloquio integrativo per 2 crediti
Fisica della Materia Soffice A: Modelli molecolari e Transizioni di fase B: Cristalli liquidi e Ottica dei cristalli liquidi	Modelli molecolari + Cristalli liquidi (Triennale DM 509) + Ottica dei cristalli liquidi
Ingegneria dei Materiali A: B:	Fondamenti chimici delle tecnologie + Fondam. chim. membrane e operazioni a membrana + colloquio integrativo per 5 crediti
Modelli e Metodi Matematici	Modelli e metodi matematici + colloquio integrativo per 2 crediti
Dispositivi Elettronici	Laboratorio di elettronica
Meccanica Statistica	Elementi di termodinamica statistica
Informatica per le Scienze Applicate	NESSUNA CORRISPONDENZA

DECRETO RETTORALE N. 3735

Materiali Innovativi A: B:	Analisi diffrattometrica di materiali policristallini + Fotochimica inorganica + colloquio integrativo per 2 crediti
Chimica Fisica dei Materiali	Applicazioni di materiali innovativi + colloquio integrativo per 6 crediti
Tecniche spettroscopiche	Tecniche spettroscopiche
Organizzazione Aziendale	Organizzazione aziendale (Triennale DM 509)
Corsi a scelta	Inglese 2 Statistica per le scienze applicate Interazioni inter e intra molecolari Biochimica Chimica e proprietà di solidi inorganici I

30 dicembre 2009

**II RETTORE
(Prof. Giovanni LATORRE)**

ET